

Diritto come pratica sociale e ruolo del giurista: riflessioni sulla formazione giuridica

Elena Pariotti, University of Padua, Italy

1. La natura delle sfide contemporanee per il diritto

Il diritto si trova oggi ad ereditare una serie di fattori che hanno inciso sulla configurazione del diritto in termini progressivamente differenzianti rispetto al modello della modernità, con l'aggiunta di alcuni elementi specifici. Le tre metafore del "diritto mite", del "diritto leggero" e del "diritto gentile" possono efficacemente esprimere le caratteristiche sviluppate dal diritto a partire dal processo di costituzionalizzazione degli ordinamenti giuridici. La metafora del "diritto mite"¹ valorizza la trasformazione indotta dalla costituzionalizzazione dell'ordinamento giuridico, sottolineando il ruolo dei principi nella determinazione del diritto. La metafora del "diritto leggero"² porta l'attenzione sulla centralità, nello stato costituzionale, della persona e dei suoi bisogni, in parziale continuo mutamento. La metafora del "diritto gentile"³ approfondisce l'analisi delle sfide che il diritto entro lo stato costituzionale liberale è chiamato ad affrontare, con particolare riferimento ai contesti e ai momenti in cui emerge la tensione fra dignità e autodeterminazione della persona, da un lato, e sua vulnerabilità, dall'altro.

Se queste metafore – come credo – rappresentano correttamente tratti essenziali del diritto contemporaneo, gli studi giuridici sono chiamati a formare studiosi, professionisti, politici, operatori capaci di muoversi all'interno di specifici processi, essenzialmente legati all'individuazione e all'elaborazione dei punti di contatto del diritto con (i) i valori pluralisticamente intesi di una comunità politica (ii) con i bisogni – ampiamente plasmati dall'innovazione techno-scientifica – della persona, nel massimo rispetto dell'integrità etica, fisica e psichica di quest'ultima e considerando le molteplici forme di vulnerabilità della condizione umana.

Agli elementi che queste metafore mettono in evidenza, si aggiungono gli effetti di svariati processi, quali la decodificazione⁴, la deformalizzazione delle fonti per effetto diffondersi della regolazione *soft*, il carattere sempre più poroso degli ordinamenti, tutti elementi che portano il diritto ad assumere una "bassa definizione"⁵ e che sono stati efficacemente indagati attraverso la nozione di *postdiritto*⁶, intesa non come qualcosa che viene dopo il diritto ma come la nuova connotazione assunta dal diritto in epoca odierna.

¹ G. Zagrebelsky, *Il diritto mite. Leggi, diritti, giustizia*, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino 2023².

² S. Rodotà, *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Feltrinelli, Milano 1995; Id., *Tecnologie e diritti*, il Mulino, Bologna, 1995; Id., *Il nuovo habeas corpus: la persona costituzionalizzata e la sua autodeterminazione*, in *Ambito e fonti del biodiritto*, a cura di S. Rodotà e M. Tallacchini, vol. I del *Trattato di biodiritto*, diretto da S. Rodotà e P. Zatti, Giuffrè, Milano 2010, pp. 2010-215.

³ P. Zatti, *Per un diritto gentile in medicina. Una proposta di idee in forma normativa*, "La nuova giurisprudenza civile commentata", 2013, II, pp. 1 ss.

⁴ N. Irti, *L'età della decodificazione*, Giuffrè, Milano 1999.

⁵ Contrapposta al modello del "diritto ad alta definizione" tipico della modernità, per riprendere due efficaci immagini di Maria Rosaria Ferrarese (M. Ferrarese, *Prima lezione di diritto globale*, Laterza, Roma-Bari 2012).

⁶ G. Zaccaria, *Il postdiritto. Nuove fonti, nuove categorie*, il Mulino, Bologna 2022.

Di fronte a queste caratteristiche del diritto contemporaneo, la nota distinzione di Bobbio tra giurista “custode” e giurista “creatore” è andata perdendo di senso perché sempre meno il primo modello risulta proponibile: Ciò per effetto di tre elementi: 1) le caratteristiche assunte dai sistemi giuridici; 2) le caratteristiche del cambiamento sociale; 3) la visione culturale del rapporto tra diritto e società che appare più efficace.

Il funzionamento dei sistemi giuridici rende questi ultimi sempre più aperti verso l'esterno e sempre meno compatti e definiti al loro interno. Non a caso, tale funzionamento appare meglio descritto dall'immagine della rete che non dall'immagine kelseniana della piramide.

Le caratteristiche assunte dal diritto e dalle aspettative sociali, sempre più eterogenee e in mutamento sempre più rapido, rendono decisamente complesso per il giurista comprendere i contesti di applicazione, la specifica funzione che il diritto in essi è chiamato a svolgere, e a richiedere costante ripensamento sono spesso e al tempo stesso sia l'oggetto a cui il diritto si applica sia la funzione del diritto stesso, per non dire della sua legittimazione sociale.

È indubbio che stiamo oggi attraversando una crisi generalizzata, ovvero uno stato di “perturbazione” generato dalla consapevolezza della perdita di validità o di efficacia di paradigmi/modelli/categorie consolidati. La specificità del tempo che stiamo vivendo credo derivi da tre fattori. In primo luogo, la *consapevolezza generalizzata* a livello sociale (e non interna a specifici settori) della crisi. In secondo luogo, incide il dilagare *simultaneo* della crisi *su più piani*: sono in crisi i legami sociali, le democrazie, tutti i modelli di ordine internazionale sinora sperimentati. In terzo luogo, un peso specifico è assunto dalla *rapidità delle trasformazioni sociali* che agiscono come elementi propulsori della crisi stessa.

In questa crisi generalizzata anche la normatività giuridica deve costantemente riposizionarsi e ricostruire il proprio ruolo, mentre si intensifica la richiesta al giurista di saper, sulla scorta delle norme e delle categorie giuridiche, individuare e difendere interessi e diritti, e scorgere conflitti slatentizzandoli entro maglie organizzative e tecnologiche sempre più opache.

2. *Innovare la formazione del giurista: il contributo delle scienze sociali*

Se guardiamo alla trasformazione dei corsi di studio in giurisprudenza negli ultimi decenni si nota al loro interno un progressivo incremento dello spazio assegnato alle discipline non giuridiche. Sono andati aumentando gli insegnamenti di ambito economico ed aziendalistico, psicologico, sociologico. Senza dubbio è, infatti, necessario alimentare, negli studi giuridici, la consapevolezza della relazione tra diritto e dinamiche sociali nonché economiche. Tale consapevolezza è indispensabile per perseguire efficacia, correttezza e giustizia nell'applicazione del diritto.

Questa non è, tuttavia, l'unica ragione per coltivare una qualche “contaminazione”, entro un percorso di studio, fra discipline giuridiche e discipline delle scienze sociali.

La rapidità del mutamento sociale, la deformalizzazione delle fonti che introduce nell'ambito del “diritto” nuove forme di regolazione, sempre più direttamente connesse alla sfera sociale, la necessità di assumere l'ottica della vulnerabilità⁷, di saperne riconoscere le forme e prevedere le condizioni di emersione, rendono ancor più rilevante, in tutte le fasi dell'esperienza giuridica – dalla creazione della disposizione sino alla sua applicazione – il rapporto fra diritto e scienze sociali.

⁷ Sul ruolo che la nozione di vulnerabilità è andato assumendo la letteratura è molto ampia. Si vedano, a titolo di esempio, B. Pastore, *Semantica della vulnerabilità, soggetto, cultura giuridica*, Giappichelli, 2021; ID., *Vulnerabilità, diritto, ragionamento giuridico*, “Teoria e storia di diritto privato”, numero speciale anno 2022; R. Chenal, *La definizione della nozione di vulnerabilità e la tutela dei diritti fondamentali*, “Ars interpretandi”, VII, 2018, n. 2, pp. 35-56; A. Fusaro, *Il negozio della persona vulnerabile e il linguaggio delle invalidità*, “Ars interpretandi”, VIII, 2019, n. 2, pp. 39-62; F. Ippolito, *La vulnerabilità quale principio emergente nel diritto internazionale dei diritti umani?*, “Ars interpretandi”, VIII, 2019, n. 2, pp. 63-93; E. Pariotti, *Vulnerabilità ontologica e linguaggio dei diritti*, “Ars interpretandi”, VIII, 2019, n. 2, pp. 155-170;

Se inteso non solo come insieme di disposizioni ma anche nella sua dimensione operativa, il diritto è – da un lato - espressione di dinamiche sociali, economiche, politiche, e – dall’altro – è un elemento che contribuisce fortemente a strutturare queste ultime, rispetto alle quali – insomma – non è né mero epifenomeno né una sfera separata. Conseguentemente, il (buon) giurista dovrebbe cogliere i nessi tra norme giuridiche, da un lato, e fatti economici, rapporti sociali, elementi e contesti condizionanti i comportamenti individuali, dall’altro⁸.

Risulta pertanto evidente la peculiarità della relazione tra scienza giuridica e scienze sociali: non si tratta di una relazione tra sfere reciprocamente autonome quanto al loro oggetto di studio, ma di una relazione tra differenti approcci disciplinari ad un oggetto che tende a convergere: il comportamento umano, le organizzazioni e relazioni sociali, le istituzioni. Tale oggetto è – potremmo dire – “filtrato” nel diritto dal riferimento alle norme, sicché può ben darsi che queste ultime siano l’immediato oggetto dell’analisi del diritto, ma senza che si possa mai veramente elidere il loro rapporto con le realtà (sociali) accostate dalle norme stesse.

L’apertura interdisciplinare della scienza giuridica alle scienze sociali richiede alcune riflessioni. Essa non solo non dovrebbe provocare una “colonizzazione” dello studio della diritto da parte delle altre discipline⁹, ma anche dovrebbe evitare di muovere da due presupposti che possono talora rinvenirsi alla base dell’approccio al diritto individuabile nelle scienze sociali¹⁰.

In primo luogo, si tratta del presupposto consistente nella riduzione del diritto a un *dato*, che potrebbe accompagnare tanto il riferimento al diritto come “law in the books” – inteso come l’insieme delle norme nella loro dimensione pre-applicativa – quanto il riferimento al “*law in action*” – inteso come il risultato delle pratiche di applicazione delle norme. Il primo tende ad essere concepito come interamente preconstituito al suo uso e il secondo coinciderebbe con il fatto della meccanica applicazione. Nessuno dei due concetti di diritto viene assunto nella sua strutturale porosità rispetto all’altro. Potrebbe non esservi spazio, in questa lettura, per una comprensione del fenomeno giuridico che tenga insieme gli elementi ancorati a sistema, tradizione, fonti e gli articolati processi di applicazione, interpretazione, concretizzazione e trasformazione. In sintesi, a sfuggire potrebbe essere la dimensione del diritto come *pratica*, ossia come insieme di percorsi di creazione, interpretazione, applicazione guidati da una comune comprensione, da parte dei partecipanti, relativamente ai fini della pratica stessa. Dire che il diritto è una pratica sociale significa affermare che esso si dà nei processi di comprensione e applicazione, all’interno di una comunità giuridica interattiva, nella quale la convergenza su una soluzione è generata dalla convinzione e che riposa sul comune modo di intendere i fini inerenti alla pratica.

Se si muove da questa prospettiva, la riduzione del diritto a *dato* va contrastata, a favore del recupero dell’idea del diritto quale frutto di un lavoro incessante di creazione, conoscenza, interpretazione, applicazione da parte di più soggetti, a contatto con più dimensioni e contesti. Un maggiore avvicinamento tra scienze giuridiche e scienze sociali negli studi giuridici potrebbe favorire la diffusione di questo approccio al diritto, a condizione di avere ben chiara la tendenza da contrastare. Il secondo presupposto da rimuovere è quello dell’irrelevanza del diritto per i processi sociali, come conseguenza della nozione di diritto acriticamente accolta. In tale prospettiva, il diritto è *non altro che* un insieme di dispositivi che intervengono esternamente all’agire individuale e sociale al fine di condizionarlo. Manca la consapevolezza del legame strutturale e originario tra normatività giuridica e dimensione sociale e culturale. E manca anche l’apprezzamento della specificità dell’angolazione

⁸ Sul punto si veda anche G. Resta, *Quale formazione, per quale giurista*, in B. Pasciuta, L. Loschiavo (a cura di), *La formazione del giurista. Contributo a una riflessione*, Roma-Tre Press, Roma 2018, pp. 127-147, in particolare p. 139, a proposito della necessità di superare la “chiusura epistemologica”, intesa come rifiuto di ogni ‘contaminazione’ tra scienze giuridiche e altre discipline, nella costruzione degli studi giuridici.

⁹ G. Resta, *Quale formazione, per quale giurista*, cit., p. 143.

¹⁰ M. Svensson, *Norms in Law and Society: Towards a Definition of the Socio-Legal Concept of Norms*, in M. Baier (ed.), *Social and Legal Norms*, Ashgate, London 2013, pp. 39-52.

Per un esempio della considerazione del ruolo del diritto nella relazione interdisciplinare diritto-scienze sociali cfr. T. Jacobi, *The Role of Theory in Empirical Legal Studies*, “Comparative Constitutional Studies”, 1, 2023, n. 1, pp. 222-243.

con cui le norme ma anche la scienza giuridica permettono sia di guardare alla realtà sia di incidere su di essa¹¹.

Per mettere a segno proposte di potenziamento della presenza di materie extra-giuridiche nella formazione del giurista, non vanno ignorati, tuttavia, i vincoli esistenti, in termini di spazio disponibile. Se si considera che il diritto stesso da tempo tende ad una crescente specializzazione, richiedendo così per la formazione giuridica sempre maggiore approfondimento settoriale, non resterà davvero molto spazio per ampliare la preparazione in senso interdisciplinare. Diviene, allora, ancora più rilevante porre l'accento sull'*approccio* da privilegiare per costruire la relazione tra diritto e scienze sociali e per il suo trasferimento nella didattica.

Quanto alla specializzazione crescente della normazione giuridica e conseguentemente della scienza giuridica, inoltre, essa andrebbe riconosciuta come elemento da gestire insistendo su una strutturata formazione continua del giurista, più che a detrimento di una solida formazione di base anche extragiuridica.

Ampliando per un istante l'angolo visuale della riflessione, verrebbe anche da riconoscere l'opportunità di una maggiore diffusione della cultura giuridica negli studi sociali. Tale mossa non sarebbe esclusivamente funzionale ad obiettivi di professionalizzazione, ma potrebbe accrescere la consapevolezza delle forme con cui il fenomeno giuridico può incidere sulle dinamiche sociali e ne è, anzi, parte integrante.

Proseguendo nell'individuare gli ambiti di conoscenze extra-giuridiche che il giurista deve possedere, nei contesti attuali, pare evidente la necessità di approfondire l'avvicinamento degli studi giuridici al mondo dell'intelligenza artificiale. Per almeno tre motivi fondamentali, due banali e già da tempo evidenti, il terzo meno.

La prima ragione è la pervasività dell'intelligenza artificiale nel plasmare la realtà, una pervasività che continuamente genera nuove situazioni per le quali il diritto è sollecitato ad intervenire come pure a modificarsi nelle proprie categorie.

La seconda ragione è data dalla capacità dell'intelligenza artificiale di elaborare strumenti a disposizione del giurista per lo svolgimento del proprio lavoro, di cui è senz'altro utile avvalersi.

La terza ragione è data dalla necessità di fornire al giurista le conoscenze sul funzionamento del ragionamento algoritmico, nonché di accrescere la consapevolezza del suo impatto sul piano epistemico ed assiologico. Questo affinché il giurista possa responsabilmente usare e controllare gli strumenti sviluppati dall'intelligenza artificiale¹².

3. *Innovare la formazione del giurista: l'importanza del metodo didattico*

Nella riflessione sul percorso di formazione del giurista, di fondamentale importanza è la concezione del diritto abbracciata. Le riflessioni condotte in queste pagine muovono dall'accoglimento della concezione del diritto come pratica sociale. Partendo da questo elemento, risulta rilevante determinare non solo quali *saperi* extra-giuridici introdurre nel percorso formativo, ma anche quali *abilità* sviluppare e quali metodi didattici utilizzare.

Sotto il profilo delle abilità da sviluppare, è necessario stabilire non solo i contenuti di conoscenza che il giurista deve possedere, ma anche l'approccio al ragionamento e al giudizio che deve ritenersi tipico del giurista. In questo senso, reputo importante insistere ulteriormente sulle abilità argomentative, essenziali per potenziare la correttezza comunicativa nella pratica del diritto e favorire – da un lato – la cooperazione dei vari soggetti della comunità giuridica e – dall'altro – l'interazione tra quest'ultima e la società nel suo complesso. Alla formazione di tali abilità concorrono senza dubbio lo studio della teoria dell'argomentazione, della logica, la familiarizzazione con varie forme

¹¹ Sul punto rinvio alle efficaci considerazioni di Giorgio Resta sul modo di intendere l'interdisciplinarietà: G. Resta, *Quale formazione, per quale giurista*, cit., pp. 142-147.

¹² Sul tema, ampiamente, cfr. G. Zaccaria, *La responsabilità del Giudice e l'algoritmo*, Mucchi Editore, Modena 2023.

di ragionamento – analitico, deduttivo e induttivo – ma anche una maggiore attenzione alla scrittura e alla produzione di testi argomentativi¹³ che utilizzino materiale giuridico. La *forma mentis* del giurista deve essere riconosciuta, sostenuta e potenziata anche attraverso specifiche tecniche di pensiero argomentativo, viepiù necessarie nella realtà odierna, caratterizzata da elevata complessità. Utile risulterebbe anche, nel percorso formativo, favorire in senso più profondo e integrato l’acquisizione delle abilità necessarie alla mediazione ed alla negoziazione, senz’altro spendibili nell’ambito della risoluzione alternative delle dispute, ma forse anche in molte ulteriori nuove direzioni.

Ma vi è di più. La pratica del diritto richiede che siano coltivate anche le conoscenze e le sensibilità in tema di valori¹⁴, di virtù epistemiche e persino di emozioni¹⁵, al fine di rendere chi opererà col diritto consapevole delle connessioni (e della distinzione) fra normatività giuridica e sfera morale, così come di promuovere quell’equilibrio fra empatia e distacco utile nella comprensione delle situazioni e nelle decisioni.

Un secondo punto di attenzione è rappresentato dal metodo didattico da privilegiare nell’insegnamento. Per quanto si tratti di un aspetto in Italia ancora piuttosto trascurato nella riflessione sulla formazione del giurista¹⁶, può registrarsi un certo convincimento circa l’opportunità di accompagnare la lezione frontale, la cui funzione specifica non andrebbe – peraltro – negata, con momenti che stimolino l’approfondimento, da un lato, e momenti che favoriscano la capacità di applicare le conoscenze teoriche in via di acquisizione, dall’altro. Insomma, servono seminari e laboratori, compatibilmente con i forti limiti che l’attuale organizzazione degli studi, in tutte le discipline, impone sull’organizzazione della didattica, sui contenuti e sulla possibilità di combinare diverse formule didattiche.

Aggiungerei ulteriori due esigenze di tipo metodologico.

In primo luogo, mi riferisco all’importanza di trasferire nella didattica un certo grado di interdisciplinarietà relativa alle scienze giuridiche, in primo luogo, e poi anche con altre discipline rilevanti. In termini molto operativi, ciò si traduce nell’impegno ad allenare a leggere un medesimo problema o una medesima situazione attraverso le molteplici angolazioni rilevanti previste dalla scienza giuridica (diritto privato, diritto pubblico, ma anche diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo) e dalla prospettiva di diverse discipline.

In secondo luogo, sarebbe opportuno un passo verso il superamento del peso totalizzante assegnato negli studi giuridici alla dimensione sistemica. Se, da un lato, è evidente che esiste una forte dipendenza di ciò che chiamiamo e consideriamo ‘diritto’ dal sistema giuridico di riferimento, è altrettanto chiaro che inserire, nel percorso formativo, momenti di riflessione su categorie, nozioni, tradizioni in un’ottica trans-sistemica e fortemente improntata alla concettualizzazione potrebbe aiutare a fornire al futuro giurista come al futuro operatore giuridico più ampie e solide basi per affrontare il rapido cambiamento socio-culturale e le varie forme di pluralismo che lo accompagnano¹⁷.

Un’ultima riflessione merita il ruolo del giurista nelle società odierne e l’analisi di nuove figure professionali nelle quali possano risultare efficacemente spendibili le competenze sviluppate tramite

¹³ M.C. Nussbaum, *Cultivating Humanity in Legal Education*, “The University of Chicago Law Review”, 70, 2003, pp. 265-279, segnatamente p. 273.

¹⁴ I. Trujillo, *Virtù e professioni giuridiche. I limiti della deontologia*, “Ars interpretandi”, XI, 2022, n. 1, pp. 87-102.

¹⁵ Susan A. Bandes, *Feeling and Thinking Like a Lawyer: Cognition, Emotion, and the Practice and Progress of Law*, “Fordham Law Review”, 89, 2021, n. 1, pp. 2427-2446; M.C. Nussbaum, *Cultivating Humanity in Legal Education*, cit., p. 277; L. Townsley, *Thinking like a Lawyer Ethically: Narrative Intelligence and Emotion*, “Legal Education Review”, 24, 2014, n. 1, pp. 69-93.

¹⁶ Si vedano le attente considerazioni elaborate, in chiave comparata con altri Paesi, in M. Vogliotti, *Per una nuova educazione giuridica*, “Diritto e questioni pubbliche”, 20, 2020, pp. 229-259.

¹⁷ Rinvio alle ricche e assai documentate considerazioni svolte in M. Vogliotti, *per una nuova educazione giuridica*, cit., pp. 244-255 come pure a quelle formulate da Giorgio Resta rispetto alla valenza (G. Resta, *Quale formazione, per quale giurista*, cit., p. 142) rispetto all’impatto di un tale approccio nel senso della “de-positivizzazione della cultura e del modello di insegnamento del diritto”.

gli studi giuridici. Nel diritto, tipicamente, i conflitti vengono riqualificati e ricostruiti alla luce di un quadro di riferimento più complesso e comprensivo. Per questa ragione, si è sostenuto che la formazione e la pratica giuridica allenino, anche nella difesa di interessi specifici, a sviluppare l'attenzione per un quadro di insieme superiore e sempre più ampio, spingendo a considerare l'integrità e la giustizia del sistema giuridico al cui interno questi interessi sono perseguiti e possono configurarsi¹⁸. In un tempo in cui la tendenza dilagante nelle relazioni sociali e politiche procede verso l'atomizzazione e la frammentazione, tanto che neppure il conflitto riesce a configurarsi chiaramente, questa può ritenersi un'abilità fertile. Si parla, infatti, di nuove funzioni che il giurista può svolgere come "mediatore dell'ordine sociale", capace di aiutare a realizzare gli assetti imprescindibili per una convivenza sociale costruttiva¹⁹.

Per comprendere come delineare nuove professionalità per chi si sia formato entro le discipline giuridiche, mi pare di estrema importanza rilevare la compresenza di due fenomeni: da un lato, la tendenza crescente alla giuridificazione dei processi sociali sia nella sfera pubblica sia nella sfera privata, dall'altro l'articolarsi della normazione giuridica in tipologie diverse, per natura e funzione, di norme, per lo più raccolte sotto l'"ombrello" della *soft regulation*. In altri termini, da un lato, il diritto è chiamato a disciplinare situazioni sempre più varie e ad estendere la propria sfera di intervento, dall'altro le norme che consideriamo giuridiche sono sempre più varie quanto a genesi, forme e finalità. Entrambi i processi si sviluppano nel solco di una costante e crescente trasformazione dei rapporti tra normazione giuridica e contesti sociali, in termini sempre meno mediati dal livello istituzionale. Tali processi costituiscono una sfida per la pratica del diritto e contengono istanze di cambiamento, ma potrebbero anche essere fonte di nuove professioni giuridiche.

In questo senso, si tratta di registrare non solo bisogni formativi in relazione a professioni o ruoli già associati ai laureati e alle laureate in giurisprudenza, ma anche di individuare ulteriori spazi professionali, in corrispondenza del carattere sempre più poliedrico della normatività giuridica.

Riferimenti bibliografici

Bandes S.A., *Feeling and Thinking Like a Lawyer: Cognition, Emotion, and the Practice and Progress of Law*, "Fordham Law Review", 89, 2021, n. 1, pp. 2427-2446.

Chenal R., *La definizione della nozione di vulnerabilità e la tutela dei diritti fondamentali*, "Ars interpretandi", VII, 2018, n. 2, pp. 35-56.

Ferrarese M.R., *Prima lezione di diritto globale*, Laterza, Roma-Bari 2012).

Fusaro A., *Il negozio della persona vulnerabile e il linguaggio delle invalidità*, "Ars interpretandi", VIII, 2019, n. 2, pp. 39-62.

Ippolito F., *La vulnerabilità quale principio emergente nel diritto internazionale dei diritti umani?*, "Ars interpretandi", VIII, 2019, n. 2, pp. 63-93.

Irti N., *L'età della decodificazione*, Giuffrè, Milano 1999.

Jacobi T., *The Role of Theory in Empirical Legal Studies*, "Comparative Constitutional Studies", 1, 2023, n. 1, pp. 222-243.

Kronman C., *The Lawyer's Role(s) in Deliberative Democracy*, "Nevada Law Journal", 5, 2004-2005, pp. 347-369.

Menkel-Meadow C., *The Lawyer as Consensus Builder: Ethics for a New Practice*, "Tennessee Law Review", 70, 2002, pp. 63-119.

Nussbaum M.C., *Cultivating Humanity in Legal Education*, "The University of Chicago Law Review", 70, 2003, pp. 265-279.

Pariotti E., *Vulnerabilità ontologica e linguaggio dei diritti*, "Ars interpretandi", VIII, 2019, n. 2, pp. 155-170.

Pastore B., *Semantica della vulnerabilità, soggetto, cultura giuridica*, Giappichelli, 2021.

Pastore B., *Vulnerabilità, diritto, ragionamento giuridico*, "Teoria e storia di diritto privato", numero speciale anno 2022

¹⁸ Cfr. C. Kronman, *The Lawyer's Role(s) in Deliberative Democracy*, "Nevada Law Journal", 5, 2004-2005, pp. 347-369; C. Menkel-Meadow, *The Lawyer as Consensus Builder: Ethics for a New Practice*, "Tennessee Law Review", 70, 2002, pp. 63-119.

¹⁹ C. Menkel-Meadow, *The Lawyer as Consensus Builder: Ethics for a New Practice*, cit.

Resta G. *Quale formazione, per quale giurista*, in B. Pasciuta, L. Loschiavo (a cura di), *La formazione del giurista. Contributo a una riflessione*, Roma-Tre Press, Roma 2018, pp. 127-147.

Rodotà S., *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Feltrinelli, Milano 1995; Id., *Tecnologie e diritti*, il Mulino, Bologna, 1995;

Id., *Il nuovo habeas corpus: la persona costituzionalizzata e la sua autodeterminazione*, in S. Rodotà e M. Tallacchini (a cura di), *Ambito e fonti del biodiritto*, vol. I del *Trattato di biodiritto*, diretto da S. Rodotà e P. Zatti, Giuffrè, Milano 2010, pp. 2010-215.

Svensson M., *Norms in Law and Society: Towards a Definition of the Socio-Legal Concept of Norms*, in M. Baier (ed.), *Social and Legal Norms*, Ashgate, London 2013, pp. 39-52.

Trujillo I., *Virtù e professioni giuridiche. I limiti della deontologia*, “Ars interpretandi”, XI, 2022, n. 1, pp. 87-102.

Vogliotti M., *Per una nuova educazione giuridica*, “Diritto e questioni pubbliche”, 20, 2020, pp. 229-259.

Zaccaria, G., *La responsabilità del Giudice e l’algoritmo*, Mucchi Editore, Modena 2023.

Id., *Il postdiritto. Nuove fonti, nuove categorie*, il Mulino, Bologna 2022.

Zagrebelsky G., *Il diritto mite. Leggi, diritti, giustizia*, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino 2023².

Zatti P., *Per un diritto gentile in medicina. Una proposta di idee in forma normativa*, “La nuova giurisprudenza civile commentata”, 2013, II, pp. 1 ss.